



# Città di Imola

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA' PARTIGIANA

SERVIZIO PIANIFICAZIONE, EDILIZIA PRIVATA, AMBIENTE

***REGOLAMENTO COMUNALE  
DELLE ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE  
E DELLE RELATIVE DEROGHE***

*Approvato con deliberazione C.C. n. 239 del 18/11/2021*

## INDICE

<b>TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI .....</b>	<b>2</b>
<b>ART. 1 - PREMESSA.....</b>	<b>2</b>
<b>ART. 2 – CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI.....</b>	<b>2</b>
<b>TITOLO II - NORME TECNICHE E MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI</b>	<b>3</b>
<b>CAPO 1- CANTIERI EDILI, STRADALI E ASSIMILABILI TEMPORANEI O MOBILI.....</b>	<b>3</b>
<b>ART. 3 - DISPOSIZIONI GENERALI.....</b>	<b>3</b>
<b>ART. 4 - ORARI E GIORNATE.....</b>	<b>4</b>
<b>ART. 5 – CANTIERI ESTERNI E CANTIERI INTERNI.....</b>	<b>4</b>
<b>ART. 6 - ADEMPIMENTI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI CANTIERE.....</b>	<b>5</b>
<b>ART. 7 – ISTANZA DI CARATTERE GENERALE PER LAVORI STRADALI E SOTTOSERVIZI .....</b>	<b>6</b>
<b>ART. 8 - EMERGENZE.....</b>	<b>6</b>
<b>CAPO 2 - MANUTENZIONE AREE VERDI E STRADE PUBBLICHE PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE, RACCOLTA RIFIUTI, PULIZIA E SPURGO DI FOSSE BIOLOGICHE.....</b>	<b>7</b>
<b>ART. 9 - DISPOSIZIONI GENERALI.....</b>	<b>7</b>
<b>ART. 10 - MANUTENZIONE AREE VERDI E STRADE PUBBLICHE.....</b>	<b>7</b>
<b>ART. 11 - PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE E RACCOLTA RIFIUTI URBANI .....</b>	<b>8</b>
<b>ART. 12 - PULIZIA E SPURGO FOSSE BIOLOGICHE, LATRINE E POZZI NERI.....</b>	<b>8</b>
<b>CAPO 3 - MANIFESTAZIONI DI PUBBLICO SPETTACOLO.....</b>	<b>8</b>
<b>ART. 13 - DISPOSIZIONI GENERALI.....</b>	<b>8</b>
<b>ART. 14 - ADEMPIMENTI PER L’EFFETTUAZIONE DI ATTIVITA’ NEI PUBBLICI ESERCIZI .....</b>	<b>10</b>
<b>ART. 15 - ADEMPIMENTI PER L’EFFETTUAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI PUBBLICO SPETTACOLO.....</b>	<b>11</b>
<b>CAPO 4 - ATTIVITÀ AGRICOLE.....</b>	<b>14</b>
<b>ART. 16 - ATTIVITA’ AGRICOLE A CARATTERE TEMPORANEO STAGIONALE .....</b>	<b>14</b>
<b>ART. 17 - CANNONCINI ANTISTORNO E ALTRI DISSUASORI.....</b>	<b>14</b>
<b>ART. 18 - CANNONI ANTIGRANDINE AD ONDE D’URTO.....</b>	<b>15</b>
<b>ART. 19 - VENTOLE ANTIGELO.....</b>	<b>15</b>
<b>CAPO 5 - PARTICOLARI SORGENTI SONORE.....</b>	<b>16</b>
<b>ART. 20 - AUTODROMO E KARTODROMO .....</b>	<b>16</b>
<b>ART. 21 - ALTOPARLANTI .....</b>	<b>16</b>
<b>TITOLO III - DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI.....</b>	<b>17</b>
<b>ART. 22 - MISURAZIONI E CONTROLLI.....</b>	<b>17</b>
<b>ART. 23 - DEROGHE .....</b>	<b>17</b>
<b>ART. 24 – CONDIZIONI PER IL RISPETTO DELLA CIVILE CONVIVENZA E DELLA VIVIBILITA’ .....</b>	<b>18</b>
<b>ART. 25 – SANZIONI E PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI.....</b>	<b>18</b>
<b>ART. 26 - MODULISTICA.....</b>	<b>19</b>
<b>ART. 27 - ENTRATA IN VIGORE ED ABROGAZIONI.....</b>	<b>19</b>
<b>ART. 28 - TRASPARENZA.....</b>	<b>19</b>
<b>AREE DI CUI ALL’ ART. 4 CO. 1, LETT. A) DELLA L.Q. 447/95 .....</b>	<b>20</b>
<b>Area Lungofiume.....</b>	<b>20</b>
<b>Polo Funzionale Autodromo Enzo e Dino Ferrari.....</b>	<b>21</b>

## TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### ART. 1 - PREMESSA

1. Il presente Regolamento in esecuzione della disciplina nazionale<sup>1</sup> e regionale<sup>2</sup> disciplina la gestione nella Città di Imola della materia dell'inquinamento acustico con riferimento al controllo, al contenimento ed all'abbattimento delle emissioni sonore derivanti dall'esercizio di attività temporanee rumorose che impiegano sorgenti sonore in deroga ai limiti acustici.
2. Il Regolamento disciplina lo svolgimento di attività rumorose temporanee, anche provenienti da sorgenti in sede fissa, in particolare, di manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile qualora comportino l'impiego di una qualunque sorgente sonora od effettuino operazioni rumorose.
3. Il Regolamento diviene parte integrante e sostanziale della Classificazione Acustica del territorio comunale che è lo strumento che attribuisce a ciascuna parte del territorio i limiti di immissione e di emissione che devono essere rispettati secondo quanto previsto dalla Legge quadro n. 447/1995 e del Decreto Presidente Consiglio Ministri 14/11/1997 e relativi decreti di attuazione.
4. Sono escluse dal Regolamento le fonti di rumore derivanti dai comportamenti umani che disturbano le occupazioni ed il riposo delle persone, quali gli schiamazzi e l'utilizzo improprio di apparecchi radiofonici, o da responsabilità circa gli strepiti di animali o altre fattispecie disciplinate dal Codice Penale, art. 659, comma 1.

### ART. 2 – CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

1. Il presente regolamento si applica alle attività temporanee e alle manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile qualora comportino l'impiego di macchinari o impianti rumorosi, alle attività di cantiere, alle attività agricole e all'esercizio di particolari sorgenti sonore, che abbiano il carattere della temporaneità. A tal fine valgono le seguenti definizioni:
  - a. **attività rumorosa:** attività causa di introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;
  - b. **attività temporanea:** qualsiasi attività che si esaurisce in un arco di tempo limitato e/o si svolge in modo non permanente nello stesso sito;
  - c. **attività agricola:** attività svolta nell'ambito dell'esercizio dell'impresa agricola;
  - d. **cantiere temporaneo o mobile:** organizzazione di persone, impianti ed attrezzature, che opera internamente o esternamente agli edifici, finalizzata all'attività di ripristino di zone del

---

<sup>1</sup> art. 6 Legge 26/10/1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico"

<sup>2</sup> Art. 11, comma 1, L.R. 09/05/2011 n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico", D.G.R. n. 1197 del 21/09/2020 "Criteri per la disciplina delle attività rumorose temporanee, in deroga ai limiti acustici normativi, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L.R. 9 maggio 2001 n. 15"

territorio e movimenti terra, di costruzione e manutenzione di edifici, di infrastrutture, di sottoservizi e similari, ecc., esercitata in modo non permanente in un determinato sito;

e. **cantiere interno:** cantiere temporaneo o mobile la cui attività si svolge prevalentemente in un edificio abitativo;

f. **cantiere esterno:** cantiere temporaneo o mobile la cui attività si svolge prevalentemente in uno spazio aperto oppure in un edificio disabitato o in corso di costruzione;

g. **manifestazione temporanea:** attività temporanea riguardante i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni sportive, sindacali, di partito, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che produce inquinamento acustico;

h. **manifestazione temporanea in sito dedicato:** manifestazione temporanea svolta in un sito individuato dal Comune ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della legge n. 447/1995, allo scopo destinato;

i. **manifestazione temporanea in sito occasionale:** manifestazione temporanea svolta in sito diverso da quelli individuati dal Comune ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della legge n. 447/1995, allo scopo occasionalmente destinato per alcuni periodi dell'anno;

j. **ricettore:** edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane;

k. **ricettore sensibile:** edificio sanitario (ospedale, casa di cura, ecc.) o edificio scolastico e relative aree di pertinenza, se destinate alle attività didattiche;

l. **sito:** singola area del territorio comunale interessata da possibili effetti di disturbo prodotti da una o più attività rumorose temporanee ivi esercitate;

m. **vincolo:** valore relativo alla durata e al limite orario delle attività rumorose temporanee e al numero massimo di manifestazioni temporanee ammesse in un sito.

## TITOLO II - NORME TECNICHE E MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

### CAPO 1 - CANTIERI EDILI, STRADALI E ASSIMILABILI TEMPORANEI O MOBILI

#### ART. 3 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. In caso di attivazione di cantieri edili, stradali ed assimilabili, le macchine e gli impianti in uso dovranno operare in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana. All'interno degli stessi cantieri dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l'impatto acustico.

2. In attesa delle norme specifiche di cui all'art. 3, comma 1 lett. g) della Legge 447/95, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

3. Al fine di garantire la preventiva informazione alle persone potenzialmente disturbate dalla rumorosità del cantiere, la segnaletica di cantiere deve contenere tutte le informazioni utili su tempi e modi di esercizio, e su data di inizio e fine dei lavori.

4. Non si applica il limite di immissione differenziale e le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive tonali e/o a bassa frequenza.
5. Per i cantieri stradali devono essere rispettate le norme previste dal D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 (Codice della Strada) e dal relativo regolamento di attuazione.

#### **ART. 4 - ORARI E GIORNATE**

1. L'attività dei cantieri deve essere svolta nei giorni feriali (dal lunedì al sabato) nel rispetto della fascia oraria dalle ore 7.00 alle ore 20.00.
2. Le lavorazioni disturbanti, quali escavazioni, demolizioni, ecc., e l'impiego di macchine operatrici (art. 58 del D.Lgs. n. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada"), di mezzi d'opera (art. 54, comma 1, lett. n) del D.Lgs. n. 285/1992), nonché di macchinari e attrezzature rumorosi, quali martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru, ecc., sono consentiti secondo i criteri di cui al successivo art. 5 dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

#### **ART. 5 – CANTIERI ESTERNI E CANTIERI INTERNI**

##### CANTIERI ESTERNI

1. Durante le fasce orarie di cui all'art. 4, comma 2, non dovrà mai essere superato il valore limite di **LAeq= 70 dB(A)** con tempo di misura  $T_M \geq 10$  minuti, rilevato in facciata ad edifici con ambienti abitativi.
2. Durante gli orari in cui non è consentita l'esecuzione di lavorazioni disturbanti e l'impiego di macchinari rumorosi, ovvero, dalle ore 7.00 alle ore 8.00, dalle ore 13.00 alle ore 15.00 e dalle ore 19.00 alle ore 20.00, dovranno essere rispettati i valori limite assoluti di immissione individuati dalla classificazione acustica, con tempo di misura  $T_M \geq 10$  minuti, in facciata ai ricettori, mentre restano derogati i limiti di immissione differenziali e le penalizzazioni per la presenza di componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

##### CANTIERI INTERNI

3. Per le attività di ristrutturazione o manutenzione svolte in ambienti interni ad un edificio abitativo, si applicano i vincoli e i limiti previsti per i cantieri esterni, in riferimento agli altri edifici, mentre all'interno dell'edificio stesso, si applicano i soli vincoli in termini di giorni e orari di lavoro. Per contemperare le esigenze del cantiere con gli usi quotidiani degli ambienti confinanti occorre che:
  - a) il cantiere si doti di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore, sia con l'impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive europee in materia di emissione acustica, che tramite idonea organizzazione dell'attività;
  - b) venga data preventiva informazione alle persone potenzialmente disturbate dalla rumorosità del cantiere su: tempi e modi di esercizio, orari, data di inizio e fine dei lavori.

In ogni caso non si applica il limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni per la presenza di componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

## RESTRIZIONI COMUNI

4. Ai cantieri esterni ed interni, i cui effetti si ripercuotono sui ricettori sensibili, possono essere prescritte maggiori restrizioni, sia relativamente ai livelli di rumore emessi, sia agli orari da osservare per il funzionamento dei medesimi. Per gli edifici scolastici tali restrizioni si applicano limitatamente ai periodi di attività didattica.
5. Ai cantieri esterni ed interni è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal Regolamento, nei casi documentati di:
  - necessità di ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, reti di acqua e gas, ecc.);
  - situazione di pericolo per l'incolumità delle persone.

## **ART. 6 - ADEMPIMENTI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI CANTIERE**

1. Le attività di cantiere che non siano in condizione di garantire gli orari e i limiti di rumore previsti negli articoli precedenti, necessitano di specifica **autorizzazione in deroga**. A tal fine va presentata, almeno 30 (trenta) giorni prima dell'inizio dell'attività, la domanda allo Sportello Unico del Comune sulla modulistica reperibile sul sito web del Comune, corredata dalla seguente documentazione obbligatoria:
  - planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti utilizzati da persone o comunità;
  - valutazione impatto acustico, ai sensi dell'art. 7 della DGR 673/2004, redatta da Tecnico competente in acustica.
2. Il procedimento relativo alla richiesta di autorizzazione in deroga si conclude, previa eventuale acquisizione del parere di ARPAE, entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda.
3. Qualora ARPAE non esprima parere in modo da rispettare i termini di conclusione del procedimento, questo si intende favorevole.
4. Il responsabile del procedimento entro 10 giorni dalla ricezione della domanda può richiedere eventuale ulteriore documentazione integrativa necessaria alla completezza istruttoria del procedimento stesso. In tale ipotesi i termini per la conclusione del procedimento vengono sospesi ed inizieranno a decorrere dal ricevimento della documentazione richiesta.
5. Qualora nella domanda di deroga non vengano indicati i periodi di svolgimento delle lavorazioni rumorose, ovvero siano indicate tempistiche superiori a mesi 6 (sei), il Comune si riserva di effettuare, con l'eventuale parere di ARPAE, valutazioni proprie con possibilità di concedere deroghe per un periodo di tempo limitato, di norma non superiore a 6 mesi, tenuto conto del contesto in cui si svolge l'attività rumorosa e della tipologia di intervento.
6. Copia dell'autorizzazione in deroga deve essere tenuta sul luogo dove si svolge l'attività per essere esibita agli organi di vigilanza preposti al controllo. Un estratto della stessa deve essere esposta con evidenza all'esterno dell'area di cantiere ai fini dell'informazione al pubblico.
7. E' vietato iniziare le attività di cantiere che comportino utilizzo di macchinari o impianti rumorosi o l'esecuzione di operazioni rumorose senza aver ottenuto l'autorizzazione.
8. E' fatto salvo il potere del Comune di sospendere i lavori qualora vengano meno le condizioni di ammissibilità dell'autorizzazione.

## **ART. 7 – ISTANZA DI CARATTERE GENERALE PER LAVORI STRADALI E SOTTOSERVIZI**

1. Per i lavori di manutenzione stradale e/o relativi alla realizzazione e manutenzione dei sottoservizi (reti di erogazione dei servizi di pubblica utilità: telefoniche, elettriche, fognarie, acqua, gas, teleriscaldamento, ecc.), **riguardanti più cantieri, ciascuno di durata non superiore a 7 giorni lavorativi**, può essere richiesta un'unica autorizzazione in deroga di carattere generale, avente validità annuale o superiore in relazione alla durata dell'appalto. La domanda va presentata allo Sportello Unico, sulla modulistica presente sul sito web del Comune, almeno 45 giorni prima dell'inizio dell'attività corredata da una valutazione di impatto acustico, ai sensi dell'art. 7 della DGR 673/2004, redatta da Tecnico competente in acustica. Il procedimento, previa eventuale acquisizione del parere di ARPAE, e salvo sospensione dei termini per la richiesta di integrazioni, si conclude entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda.
2. Qualora ARPAE non esprima parere in modo da rispettare i termini di conclusione del procedimento, questo si intende favorevole.
3. Il titolare dell'autorizzazione deve comunicare settimanalmente e comunque con almeno 3 giorni di anticipo al Comune e ad ARPAE l'elenco dei cantieri in cui sono previste le lavorazioni evidenziando la prossimità di ricettori sensibili, se presenti.
4. Nel caso in cui, sulla base dei risultati della suddetta valutazione di impatto acustico e della configurazione dei singoli siti di svolgimento delle attività (in particolare la distanza dei ricettori dalle lavorazioni), sia stimato un livello sonoro in facciata del ricettore più esposto superiore a 80 dB(A) per un tempo maggiore o uguale a 10 minuti, il titolare dell'autorizzazione deve trasmettere, utilizzando l'apposita modulistica, allo SU e ad Arpa, per conoscenza, almeno 15 giorni prima dell'avvio delle attività, una comunicazione integrativa dell'autorizzazione, redatta da un Tecnico competente in acustica, in cui vengono indicati la collocazione dello specifico cantiere, i livelli sonori attesi al/ai ricettori più esposti, la durata temporale dei medesimi e tutte le misure ulteriori previste per contenere l'impatto acustico. L'attività può svolgersi se entro 10 giorni dalla comunicazione integrativa non intervengono richieste di ulteriori integrazioni o un motivato diniego da parte dell'Amministrazione.
5. E' vietato iniziare le attività di cantiere che comportino utilizzo di macchinari o impianti rumorosi o l'esecuzione di operazioni rumorose senza aver ottenuto l'autorizzazione e presentato la comunicazione.

## **ART. 8 - EMERGENZE**

1. I cantieri edili e stradali attivati per il **ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità** (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas, ecc.) ovvero in situazione di pronto intervento per pericolo per l'incolumità della popolazione, non sono tenuti all'osservanza di quanto stabilito nel presente Regolamento, limitatamente al periodo necessario all'intervento di emergenza e pertanto si intendono autorizzati in deroga. Deve essere però data tempestiva comunicazione tramite pec alla Polizia Locale indicando le attività, le tempistiche previste ed il nominativo del responsabile di cantiere.

**CAPO 2 - MANUTENZIONE AREE VERDI E STRADE PUBBLICHE PULIZIA DELLE  
AREE PUBBLICHE, RACCOLTA RIFIUTI, PULIZIA E SPURGO DI FOSSE  
BIOLOGICHE**

**ART. 9 - DISPOSIZIONI GENERALI**

1. Le attività normate dal presente capo 2 **non sono tenute al rispetto** (e pertanto si intendono autorizzate in deroga) **dei limiti assoluti** stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale e **dei limiti differenziali** di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 a condizione che vengano adottati tutti gli accorgimenti organizzativi, procedurali e tecnologici finalizzati a minimizzare il disturbo, perseguendo l'obiettivo di un progressivo miglioramento della qualità acustica.

2. L'impiego di macchine e di attrezzature deve avvenire in modo tale da limitare l'inquinamento acustico anche con l'utilizzo di macchine e attrezzature **conformi alle direttive CE** in materia di emissione acustica acustica.

**ART. 10 - MANUTENZIONE AREE VERDI E STRADE PUBBLICHE**

1. L'utilizzo di macchine, attrezzature e impianti rumorosi per lavori di manutenzione delle **aree verdi private** è consentito:

- nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00;
- nei giorni festivi ed al sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00.

2. L'utilizzo di macchine, attrezzature e impianti rumorosi per operazioni di manutenzione delle **aree verdi pubbliche** (sfalcio dell'erba, potature, ecc ...) e delle **strade pubbliche** in virtù della pubblica utilità nonché per il fatto che trattasi di attività manutentive temporanee, siano esse condotte da operatori dei servizi pubblici o da operatori economici cui è affidato il servizio, è consentito:

- nei giorni feriali, compreso il sabato, dalle ore 7:00 alle ore 20:00 senza interruzioni;
- nei giorni festivi dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00.

3. Le attività di manutenzione devono essere svolte in modo tale da limitare l'inquinamento acustico e comunque con l'utilizzo di macchine conformi alle direttive europee in materia di emissione acustica.

## **ART. 11 - PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE E RACCOLTA RIFIUTI URBANI**

1. Lo spazzamento meccanico e manuale delle aree mercatali e delle aree interessate da manifestazioni è consentito dalle ore 5:00 alle ore 24:00.
2. Le sottoindicate attività, in quanto previste dal “Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilati” siano esse effettuate da operatori dei servizi pubblici o da ditte affidatarie dei lavori/servizi pubblici, poiché di durata limitata e di interesse pubblico sono consentite senza limiti di orario o giornata:
  - attività di pulizia delle aree pubbliche (spazzamento meccanico e manuale, pulizia delle caditoie, ecc.);
  - lavaggio, pulizia delle strade e rimozione del guano;
  - raccolta dei rifiuti urbani porta a porta, svuotamento dei contenitori stradali o interrati, compattazione dei rifiuti, lavaggio e igienizzazione dei cassonetti.

## **ART. 12 - PULIZIA E SPURGO FOSSE BIOLOGICHE, LATRINE E POZZI NERI**

1. Le attività di pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine e pozzi neri, effettuate da ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, sono consentite nei seguenti orari:
  - in Centro Storico e per bar, ristoranti ed esercizi pubblici anche fuori dal Centro Storico, dalle ore 5:00 alle ore 7:00;
  - fuori dal Centro Storico e nelle Frazioni dalle ore 7:00 alle ore 17:00;

## **CAPO 3 - MANIFESTAZIONI DI PUBBLICO SPETTACOLO**

### **ART. 13 - DISPOSIZIONI GENERALI**

1. Sono da considerarsi attività rumorose a **carattere temporaneo** le manifestazioni di pubblico spettacolo indicate all'art. 2, comma 2 lett. a) del presente Regolamento allorché esse non superino complessivamente le **(90) novanta** giornate nell'arco di un anno solare. Nei successivi articoli 14 e 15 sono disciplinate le modalità, la durata ed i limiti acustici da osservare per le diverse tipologie di attività.
2. In tutte le manifestazioni ai fini della tutela della salute degli utenti, deve essere rispettato il limite acustico di **108 dB(A) LA Slow max** da misurarsi in prossimità della posizione più rumorosa occupabile dal pubblico.
3. L'effettuazione delle manifestazioni di cui al presente regolamento sono subordinate al rispetto di tutte le vigenti disposizioni previste dalle specifiche normative e dai regolamenti di settore e, ove richiesto, dall'autorizzazione di cui gli artt. 68 e ss. t.u.p.l.s.

4. Le manifestazioni previste in aree particolarmente protette di cui al D.P.C.M. 14/11/1997 o in un raggio di 100 m da esse, e specificatamente nelle aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura, devono essere autorizzate in maniera espressa.

5. Lo svolgimento delle attività degli esercizi pubblici, le manifestazioni di pubblico spettacolo salvo quanto stabilito dagli artt. 14, 15 e 23 devono di norma garantire il rispetto dei valori limiti previsti dal D.P.C.M. 14.11.1997.

6. Le attività di controllo inerenti eventuali segnalazioni di disturbo, saranno effettuate dalla Polizia Locale o da ARPAE, su richiesta dell'Amministrazione Comunale in relazione alle specifiche competenze.

## ART. 14 - ADEMPIMENTI PER L'EFFETTUAZIONE DI ATTIVITA' NEI PUBBLICI ESERCIZI

1. Sono consentite un numero di giornate, **in deroga al D.P.C.M. 14/11/1997**, non superiori a **40 (quaranta) nell'arco di un anno**, di cui 20 all'interno e 20 all'esterno del pubblico esercizio<sup>3</sup>, indipendentemente dal soggetto organizzatore, oltre la serata del 31 dicembre, purché rispettino i limiti della Tabella 1.

Tabella 1 - Limiti per attività entro e fuori i pubblici esercizi

Tipologia di Manifestazione	N. max. di giorni	Durata	Fascia oraria	Limite in facciata LAeq dB(A)	Limite in facciata LA Slow dB(A)	Limite per il pubblico LA Slow max dB(A)
<b>INTERNO</b>	20	4 h	9 - 24.00 (1) 9 - 00.30 (2)	65	-	108
<b>ESTERNO</b>	20	4 h	9 - 24.00 (1) 9 - 00.30 (2)	70	75	108

Note: (1) feriali e festivi - (2) venerdì e prefestivi

Non si applica il limite di immissione differenziale né altre penalizzazioni (componenti tonali o impulsive).

2. Per ogni pubblico esercizio, compreso i chioschi, possono essere organizzati al massimo tre eventi alla settimana.

3. L'indicazione della durata massima degli eventi deve anche tener conto delle prove tecniche degli impianti audio.

4. Per poter svolgere tali attività è necessario inoltrare allo Sportello Unico una **comunicazione** sulla modulistica obbligatoria, reperibile sul sito del Comune, di norma 10 (dieci) giorni prima dell'inizio dell'attività. Entro tale termine il Comune può chiedere integrazioni o comunicare un motivato diniego.

5. La comunicazione dovrà esplicitare:

- tipologia e luogo dell'attività;
- indicazione e descrizione del tipo di intrattenimenti che verranno effettuati;
- elenco delle principali attrezzature per la produzione, amplificazione e diffusione sonora che verranno utilizzati;
- periodo ed orari di svolgimento degli intrattenimenti;

<sup>3</sup> Nei pubblici esercizi sono ricompresi i chioschi

- dichiarazione di non aver superato le 20 (venti) giornate all'interno e 20 (venti) giornate all'esterno oltre il 31 dicembre nell'anno;
- dichiarazione del rispetto dei limiti indicati nella Tabella 1 del presente regolamento;
- nominativo, indirizzo e recapito del titolare o referente sull'attività delle manifestazioni.

6. Gli impianti sonori dovranno essere orientati in modo tale da minimizzare l'impatto acustico verso i recettori presenti.

7. La comunicazione deve essere tenuta a disposizione dell'Autorità deputata al controllo nel pubblico esercizio.

8. E' vietato iniziare attività che comportino l'utilizzo di sorgenti sonore senza aver presentato allo Sportello Unico la comunicazione.

### **ART. 15 - ADEMPIMENTI PER L'EFFETTUAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI PUBBLICO SPETTACOLO**

1. Lo svolgimento delle manifestazioni che rispettino i limiti indicati nella Tabella 2 si intende consentito, **in deroga al D.P.C.M. 14/11/1997**, a seguito di presentazione di apposita **comunicazione**, secondo la modulistica reperibile sul sito web dal Comune.

Tabella 2 - Limiti per manifestazioni di pubblico spettacolo soggette a segnalazione

Tipologia di Manifestazione	Afflusso atteso persone	N. max. di gg per sito	Durata	Limite Orario	Limite in facciata LAeq dB(A)	Limite in facciata Slow dB(A)	Limite per il pubblico Slow max
<b>Manifestazioni con afflusso atteso</b> (es. feste organizzate dal Comune di Imola, dalla Pro-loco e dalle associazioni di categoria, feste parrocchiali, di quartiere, spettacoli bandistici).  Attività temporanee (es. cinema all'aperto, eventi privati, ecc.)	< 5000	20	-	9 - 24.00 (1)  9 - 00.30 (2)	65	70	108

Note: (1) feriali e festivi - (2) venerdì e prefestivi

Non si applica il limite di immissione differenziale ne' altre penalizzazioni (componenti tonali o impulsive).

2. L'indicazione della durata massima degli eventi deve anche tener conto delle prove tecniche degli impianti audio.

3. La **comunicazione**, da inoltrare di norma 10 (dieci) giorni prima dell'inizio, dovrà specificare:

- tipologia e luogo in cui si intende svolgere l'attività rumorosa a carattere temporaneo;
- indicazione e descrizione del tipo di intrattenimenti che verranno effettuati;
- elenco delle principali attrezzature per la produzione, amplificazione e diffusione sonora che verranno utilizzati;
- periodo ed orari di svolgimento degli intrattenimenti;
- dichiarazione del rispetto dei limiti indicati nella Tabella 2 del presente regolamento;
- nominativo, indirizzo e recapito del titolare o referente sull'attività delle manifestazioni.

4. L'esercizio di attività rumorosa a carattere temporaneo sul territorio comunale relativa a manifestazioni che **superano i limiti di cui alla Tabella 2** e che rispettano i limiti indicati nella sottoriportata Tabella 3, necessita di specifica **autorizzazione in deroga al D.P.C.M. 14/11/1997** da richiedere almeno 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione sull'apposita modulistica obbligatoria reperibile sul sito web dal Comune.

Tabella 3 - Limiti per manifestazioni di pubblico spettacolo soggette ad autorizzazione

Tipologia di Manifestazione	N. max. di giorni per sito	Durata	Fascia oraria	Limite in facciata LAeq dB(A)	Limite in facciata LA Slow dB(A)	Limite per il pubblico LA Slow max dB(A)	
<b>Spettacoli, rassegne musicali e concerti all'aperto (Es. Rocca Sforzesca, piazze, luoghi pubblici,...)</b> <b>Escluse le aree di cui all' art.4 co.1, lett.a) della L.Q. 447/95</b>	10	4 h	00.30 (1) 01.00 (2)	95	100	108	
<b>Spettacoli e concerti al chiuso</b>	20	4 h	00.30	70	75	108	
<b>Spettacoli, intrattenimenti, manifestazioni, feste, feste da ballo, e concerti negli spazi e nelle strutture all'aperto nelle aree di cui all' art.4 co.1, lett.a) della L.Q. 447/95</b>	<b>Area Lungofiume</b>	-	-	24.00 (1)	70	75	108
				00.30 (2)			
	<b>Area Acque Minerali - Polo Funzionale Autodromo Enzo e Dino</b>	50 max 4 eventi la settimana	6 h	14 – 2.00	70	75	108

<b>individuata nella planimetria allegata</b>	<b>Ferrari</b>						
	<b>Area Paddock - Polo Funzionale Autodromo Enzo e Dino Ferrari</b>	10	-	14 – 00,30	95	100	108

Note: (1) feriali e festivi - (2) venerdì e prefestivi

Non si applica il limite di immissione differenziale ne' altre penalizzazioni (componenti tonali o impulsive).

5. L'indicazione della durata massima degli eventi deve anche tener conto delle prove tecniche degli impianti audio.

6. I valori di cui alla presente Tabella 3 non sono applicabili all'intera durata delle manifestazioni, ma solamente ai singoli eventi svolti all'interno delle stesse, che per loro natura non possono rispettare limiti di immissione e pertanto fruiscono del regime di deroga.

7. L'istanza di autorizzazione in deroga deve essere corredata da:

- planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti utilizzati da persone o comunità;

- valutazione impatto acustico, ai sensi dell'art. 7 della DGR 673/2004, redatta da tecnico competente in acustica.

8. Il procedimento relativo alla richiesta di autorizzazione si conclude entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda allo Sportello Unico. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere parere preventivo all'ARPAE.

9. Qualora ARPAE non esprima parere, in modo da rispettare i termini di cui sopra, questo si intende favorevole.

10. Il responsabile del procedimento, nei termini indicati nei commi precedenti, ha facoltà di richiedere eventuale documentazione integrativa necessaria alla completezza istruttoria del procedimento stesso. In tale ipotesi i termini per la conclusione del procedimento vengono sospesi ed inizieranno a decorrere dal ricevimento della documentazione richiesta.

11. La comunicazione/autorizzazione deve essere tenuta a disposizione dell'Autorità deputata al controllo.

12. E' vietato iniziare le attività che comportino l'utilizzo di sorgenti sonore o l'esecuzione di operazioni rumorose senza aver presentato la comunicazione od ottenuto l'autorizzazione.

## **CAPO 4 - ATTIVITÀ AGRICOLE**

### **ART. 16 - ATTIVITÀ AGRICOLE A CARATTERE TEMPORANEO STAGIONALE**

1. Le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto, ai sensi del comma 3, art. 11 della L.R. 9 maggio 2001 n. 15, non necessitano di un provvedimento espresso di autorizzazione e per tali attività non è prevista nemmeno la comunicazione delle date di svolgimento qualora siano compresenti i requisiti della temporaneità, della stagionalità e dell'impiego di macchinari mobili.
2. Non rientrano nelle attività di cui al precedente comma, le attività agricole in postazione fissa, seppur svolte temporaneamente e per esigenze stagionali (irrigazione, essiccazione cereali, ecc.), anche se esercite con macchinari mobili. Ad esse si applicano i limiti assoluti e differenziali di cui al D.P.C.M. 14/11/1997. Per queste attività è possibile presentare allo Sportello Unico apposita istanza di deroga ai limiti acustici, secondo quanto segue:
  - a) in caso di installazione di macchine/impianti a distanza inferiore a 200 metri da civili abitazioni (ad esclusione di quella del titolare dell'attività), l'eventuale deroga è concedibile anche attraverso la definizione di modalità e tempi di utilizzo (orari e numero massimo di giorni in una stagione), sulla base delle specifiche caratteristiche dell'attività in oggetto e del sito in cui si svolge;
  - b) in caso di installazione delle suddette macchine a distanza inferiore a 50 metri da civili abitazioni (ad esclusione di quella del titolare dell'attività), l'istanza deve essere corredata da valutazione dell'impatto acustico prodotto e l'eventuale deroga è comunque limitata al periodo di riferimento diurno.

### **ART. 17 - CANNONCINI ANTISTORNO E ALTRI DISSUASORI**

1. L'uso di dissuasori sonori nell'ambito dell'attività agricola è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:
  - fascia oraria: dall'alba al tramonto;
  - cannoncini: cadenza di sparo  $\geq 3$  minuti;
  - altri tipi di dissuasori: tempi di funzionamento/pausa adeguatamente scelti al fine di ridurre il disturbo arrecato alle residenze più prossime;
  - ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e con la bocca di sparo/altoparlante non orientati verso residenze e comunque ad una distanza dagli edifici abitati non inferiori a 100 m. per i cannoncini antistorno e non inferiore, di norma, a 100 metri per altri dissuasori (esclusi gli edifici di proprietà di chi utilizza i dissuasori stessi).
2. In caso di più dispositivi posti a distanza ravvicinata, anche di proprietari diversi, questi vanno coordinati, in modo che l'intervallo degli spari che impattano su uno stesso ricettore sia comunque  $\geq 3$  minuti.

## **ART. 18 - CANNONI ANTIGRANDINE AD ONDE D'URTO**

1. L'uso dei cannoni ad onde d'urto per la difesa attiva dalla grandine, nell'ambito dell'esercizio dell'attività agricole, è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

- fascia oraria: divieto di impiego dei cannoni dalle ore 23.00 alle 6.00 salvo eccezionali circostanze meteorologiche che rendano altamente probabile ed incombente il rischio di caduta grandine;
- ubicazione del dispositivo il più possibile lontano da abitazioni e comunque mai a distanza inferiore a 200 m. dai fabbricati di abitazione, esclusi quelli di proprietà dei fruitori del servizio per la difesa antigrandine aderenti ai Consorzi;
- periodo di utilizzo dei dispositivi: dal 1° aprile al 30 ottobre o comunque per un periodo non superiore a sette mesi all'anno.

## **ART. 19 - VENTOLE ANTIGELO**

1. Le eccezionalità meteo-climatiche possono giustificare l'utilizzo di tali particolari macchinari finalizzati alla protezione delle colture anche nell'orario 23.00 – 6.00, senza necessità di presentare richiesta di autorizzazione in deroga.

## **CAPO 5 - PARTICOLARI SORGENTI SONORE**

### **ART. 20 - AUTODROMO E KARTODROMO**

1. In riferimento alle attività motoristiche svolte all'interno del Kartodromo e dell'Autodromo, quale "Polo Funzionale Autodromo Enzo e Dino Ferrari", così come definito dal PTCP e dalla planimetria allegata si applica il D.P.R. 3 aprile 2001 n. 304 "Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento di attività motoristiche, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447" e il regime delle deroghe ivi previsto nonché quanto definito nei protocolli di intesa sottoscritti con le amministrazioni e le istituzioni deputate alla prevenzione ed al controllo ambientale e sanitario e con il gestore.
2. Per le altre manifestazioni svolte nel "Polo Funzionale Autodromo Enzo e Dino Ferrari" si rimanda all'art. 15 del presente regolamento.

### **ART. 21 - ALTOPARLANTI**

1. Fatto salvo quanto disposto per l'attività in periodo elettorale, l'uso di altoparlanti su veicoli ai sensi dell'art. 59 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i.) è consentito, ad esclusione del Centro Storico, nei giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.
2. Almeno 5 (cinque) giorni prima dell'inizio dell'attività va data comunicazione alla Polizia Locale.

## TITOLO III - DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI

### ART. 22 - MISURAZIONI E CONTROLLI

1. I livelli sonori prodotti dall'attività temporanea autorizzata in deroga non devono superare i valori limite fissati nel presente Regolamento e/o nella specifica autorizzazione.
2. Per le attività di cantiere, il  $L_{Aeq}$ , come definito dal D.P.C.M. 16/03/1998, è misurato per un tempo di misura  $T_M \geq 10$  minuti, in ambiente esterno, in facciata agli edifici maggiormente esposti all'inquinamento acustico.
3. Per le manifestazioni i parametri di misura dei livelli sonori riportati nelle tabelle di cui ai al Capo 3, sono rilevati in facciata agli edifici maggiormente esposti all'inquinamento acustico con le seguenti modalità:
  - **$L_{Aeq}$** , come definito dal DPCM 16/3/1998,  $T_M$  (tempo di misura)  $\geq 10'$ . Tale parametro determina la compatibilità del sito con le caratteristiche e la tipologia della manifestazione autorizzata.
  - **$L_A$  Slow**, definito come livello di pressione sonora ponderata A e dinamica slow, attribuibile agli impianti elettroacustici di diffusione sonora e ad ogni altra sorgente rumorosa a servizio della manifestazione. Per la verifica di tale parametro occorre accertare che il superamento del limite si sia verificato almeno tre volte nel corso della misura, che pertanto dovrà essere eseguita con l'utilizzo della time-history o della registrazione grafica, con acquisizione di Short-Leq pari a 1 secondo.

Non si applica il limite di immissione differenziale né altre penalizzazioni (componenti tonali o impulsive).

4. L'Autodromo ed il Kartodromo sono considerati sorgenti fisse di rumore alle quali non si applica il disposto dell'art. 4 del D.P.C.M. 14/11/1997 e devono essere dotati di un sistema di monitoraggio al fine di verificare la rispondenza, al di fuori dell'area di sedime, dei limiti di immissione previsti dalla normativa nazionale.
5. L'attività di controllo è demandata all'ARPAE e alla Polizia Locale nell'ambito delle rispettive competenze. Tenuto conto della particolarità della materia, tale attività di controllo viene effettuata, di norma, a seguito di segnalazione. Della prima segnalazione viene comunque data tempestiva comunicazione al responsabile dell'attività al fine di permettere l'immediata verifica della corretta adozione di tutti gli accorgimenti utili al contenimento del rumore.

### ART. 23 - DEROGHE

1. A seguito di richiesta motivata, in occasione di particolari eventi o manifestazioni, ovvero per esigenze a carattere stagionale connesse alla implementazione turistica, culturale, sportiva del territorio o di particolari eventi di interesse pubblico, con provvedimento dirigenziale, assunto previo eventuale parere tecnico, può essere concessa deroga al presente Regolamento.

2. La deroga agli orari è concessa, in ragione delle diverse esigenze e caratteristiche delle zone, fino ad un massimo di 2 ore. In tal caso l'utilizzo del c.d. *vocalist*<sup>4</sup>, in quanto contribuisce ad accrescere il livello delle emissioni sonore verso l'esterno col rischio di provocare situazioni di disturbo della quiete pubblica e di inquinamento acustico ambientale, è consentito fino alle ore 24:00.

3. Per le aree individuate ai sensi dell'art. 4 comma 1, lett. a) della legge 26 ottobre 1995 n. 447 possono essere derogati i limiti orari e di immissione.

4. Per la tradizionale serata di Capodanno (31 dicembre) gli orari indicati agli articoli 14 e 15 del presente Regolamento sono prorogati fino alle ore 4,00 del 1 gennaio.

#### **ART. 24 – CONDIZIONI PER IL RISPETTO DELLA CIVILE CONVIVENZA E DELLA VIVIBILITA'**

1. I gestori di pubblici esercizi devono adottare accorgimenti atti a garantire il rispetto della civile convivenza ed in particolare idonee misure per impedire che il rumore prodotto dalle sorgenti sonore installate o comunque derivanti dall'esercizio dell'attività, non costituisca fonte di inquinamento acustico.

#### **ART. 25 – SANZIONI E PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI**

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite, ai sensi del comma 3 dell'art. 10 della Legge 447/95, con la **sanzione amministrativa da € 500,00 a € 20.000,00** con le procedure di cui alla Legge 689/1991. La stessa sanzione si applica anche per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel dispositivo di un'autorizzazione in deroga.

2. Le attività in deroga dovranno comunque adottare tutti gli accorgimenti organizzativi, procedurali e tecnologici, finalizzati a contenere il disturbo.

3. L'esercizio delle attività definite dal Capo 3, svolte in modo difforme da quanto previsto dal Regolamento oltre all'applicazione della sanzione indicata al comma 1) potrà comportare anche la sospensione dell'attività musicale secondo le seguenti modalità:

- seconda violazione: sospensione dell'attività musicale da sei a dieci giorni;
- terza violazione: sospensione dell'attività musicale da dieci a quindici giorni;
- quarta violazione: sospensione dell'attività musicale da dodici a trenta giorni;
- per le ulteriori violazioni: sospensione dell'attività musicale per un numero di giorni progressivamente raddoppiato fino ad un massimo di quattro mesi.

Tali sanzioni si applicano tenuto conto delle altre eventuali sanzioni comminate negli ultimi due anni alla medesima attività

4. Qualora l'attività prosegua ulteriormente in modo inottemperante rispetto ai precedenti provvedimenti già assunti dal Comune, il Dirigente, con propria ordinanza, provvede a disporre le misure di contenimento del rumore ritenute più opportune finanche alla sospensione dell'uso della sorgente sonora causa del disturbo mediante apposizione di sigilli alla sorgente stessa, se individuabile, oppure a sospendere l'intera attività.

---

<sup>4</sup> Inteso come "animatore" che accompagna il cantante o il DJ

5. Qualora ricorrono le condizioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente di cui all'art. 9 L. 447/1995, il Sindaco ordina l'apposizione di sigilli alle attrezzature responsabili delle emissioni sonore.

6. Eventuali modifiche alle sanzioni stabilite dalle leggi dello Stato o dalla Regione si applicano direttamente senza necessità di modificare il presente Regolamento.

#### **ART. 26 - MODULISTICA**

1. Le comunicazioni e le istanze di autorizzazione in deroga per le attività di cui al presente regolamento devono essere obbligatoriamente presentate sulla modulistica disponibile sul sito.

2. La modulistica è approvata con atto del Dirigente dello Sportello Unico.

#### **ART. 27 - ENTRATA IN VIGORE ED ABROGAZIONI**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo a quello della data di compiuta pubblicazione all'Albo Pretorio e sostituisce il Regolamento approvato con deliberazione C.C. n. 8 del 19/01/2011 poi modificato con deliberazione C.C. n. 59 del 10/4/2015.

2. Con l'entrata in vigore sono abrogate tutte le norme contenute in altri regolamenti o ordinanze comunali in contrasto con il presente regolamento.

3. Le modifiche al presente Regolamento comportano l'obbligo della redazione del testo coordinato.

#### **ART. 28 - TRASPARENZA**

1. Ai sensi del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33 le autorizzazioni in deroga saranno consultabili sul sito web del Comune in "Amministrazione trasparente" alla sezione "Provvedimenti" sotto-sezione "Provvedimenti dirigenti amministrativi".



**Polo Funzionale Autodromo Enzo e Dino Ferrari**

